



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di ORISTANO SEZIONE TECNICA

(Porto industriale Oristano – 0783/72262 – Oristano@guardiacostiera.it – www.oristano.guardiacostiera.it)

ORDINANZA n. 46/2009

INTERDIZIONE PARZIALE DELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE L'IMBOCCATURA DEL PORTICCILO TURISTICO DI TORREGRANDE, AL FINE DI CONSENTIRE L'INGRESSO E L'USCITA DELLE UNITA' NAVALI IN SICUREZZA.

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di ORISTANO:

- VISTI** gli artt. 30, 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 del regolamento al Codice della Navigazione;
- SENTITA** l'associazione di diportisti di Oristano "*Il Gabbiano*";
- SENTITO** il Comitato spontaneo di Pescatori della Piccola Pesca Marittima di Torregrande - Cabras
- VISTA** la legge 963/65 "Legge sulla Pesca" art.15 lett. a) modificata dall'art.1 del D.Lvo 153/2004 del 26.05.04;
- VISTO** il regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare – COLREG 1972
- VISTO** il DECRETO N. 2211/Dec. A/89 datato 08/09/2009 della Regione Autonoma della Sardegna "Disposizioni per l'impiego di reti da posta fisse nel mare territoriale della Sardegna";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 27/2009 datata 28/07/2009

RITENUTO NECESSARIO assicurare la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità e prevenire possibili situazioni di danno a persone e/o cose;

RITENUTO OPPORTUNO salvaguardare le attività ittiche della piccola pesca che sono tradizionalmente operanti nel territorio;

CONSIDERATO che il flusso di imbarcazioni da diporto in transito al porticciolo turistico di Torregrande risulta essere prettamente estivo;

ORDINA

Art. 1 - NEL PERIODO DI VALIDITA' DELL'ORDINANZA BALNEARE, L'INTERDIZIONE PARZIALE DELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE L'IMBOCCATURA DEL PORTICCILO TURISTICO DI TORREGRANDE, AL FINE DI CONSENTIRE L'INGRESSO E L'USCITA DELLE UNITA' NAVALI IN SICUREZZA.

Con decorrenza dalla data di emissione della presente ordinanza, e nel periodo di validità dell'ordinanza balneare, è parzialmente interdetto lo specchio acqueo prospiciente l'imboccatura del porticciolo turistico di Torregrande identificato da una circonferenza avente centro coincidente con il fanale rosso sito nel braccio di sopraflutto del Porticciolo turistico di "Sa Mardini" sito in località Torregrande (OR), e avente raggio di 0,5 miglia nautiche, (così come meglio evidenziato, a mero titolo indicativo, sullo stralcio della carta nautica 293, allegato 1 alla presente ordinanza).

All'interno dello specchio acqueo circoscritto dalla suddetta circonferenza ed esterna all'imboccatura del Porticciolo Turistico di Torregrande al fine di garantire la manovra in sicurezza delle unità navali in ingresso ed uscita, sono vietate le seguenti attività :

- la balneazione, la pesca professionale e sportiva, l'ormeggio e l'ancoraggio;

Le unità navali, di qualunque genere, in transito nella zona interessata dalla presente Ordinanza dovranno procedere con un'andatura dislocante e nel pieno rispetto delle norme contenute nel *"Regolamento per prevenire gli abbordi in mare"*.

Art. 2 - NELLA RIMANENTE STAGIONE, CHE LE ATTIVITA' DI PESCA VENGANO SVOLTE IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL DECRETO N. 2211/DEC. A/89 DEL 08/09/2009 DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AVENTE PER OGGETTO "DISPOSIZIONI PER L'IMPIEGO DI RETI DA POSTA FISSE NEL MARE TERRITORIALE DELLA SARDEGNA", ED IN PARTICOLARE NELLE MODALITA' PREVISTE DAGLI ARTT. 3 E 4 CHE RECITANO QUANTO SEGUE:

"Articolo.3 - LE RETI DA POSTA FISSA DEVONO ESSERE MUNITE DI SEGNALI COSTITUITI DA GALLEGGIANTI DI COLORE GIALLO, DISTANZIATI TRA LORO NON PIU' DI 200 METRI. LE ESTREMITA' DELL'ATTREZZO DEVONO ESSERE MUNITE DI GALLEGGIANTI DI COLORE GIALLO CON BANDIERE DI GIORNO E FANALI DI NOTTE DELLO STESSO COLORE; TALI SEGNALI DEVONO ESSERE VISIBILI A DISTANZA NON INFERIORE A MEZZO MIGLIO"

"Articolo.4 - E' VIETATO COLLOCARE RETI DA POSTA AD UNA DISTANZA INFERIORE A 200 METRI DALLA CONGIUNGENTE I PUNTI PIU' FORANEI, NATURALI O ARTIFICIALI, DELIMITANTI LE FOCI E GLI ALTRI SBOCCHI IN MARE DI FIUMI O DI ALTRI CORSI DI ACQUA O BACINI".

Art. 3 - CHE L'ORDINANZA N. 27/2009 DATATA 28/07/2009 È ABROGATA A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

Gli Ufficiali ed Agenti di P.G. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;

1. I contravventori alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca autonomamente o in concorso altra fattispecie di reato di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione e leggi correlate, incorreranno negli illeciti amministrativi:

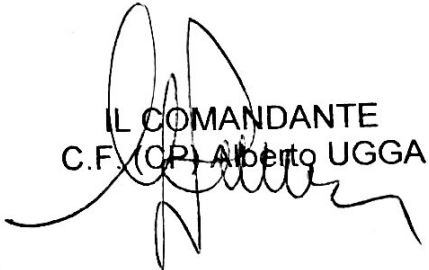
- a) di cui all'art. 1164 C.N. punito con sanzione amm.va al pagamento di una somma da € 1032,00 a € 3098,00;;
- b) di cui all'art. 1174 C.N. punito con sanzione amm.va al pagamento di una somma da € 1032,00 a € 6197,00;
- c) di cui all'Art. 26, 1° comma della legge 963/65 punito con sanzione amm.va al pagamento di una somma da € 1000,00 a € 6000,00

I contravventori risulteranno altresì civilmente responsabili per danni a persone e cose derivanti dall'illecito comportamento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Oristano, li 28 10. 2009

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alberto UGGA



ALLEGATO 1 (stralcio della carta nautica 293) ALL'ORDINANZA 46/2009 datata 06/10/2009 dalla Capitaneria di Porto di Oristano;

